



COMUNE DI BRIGA ALTA

**Relazione al Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni
societarie**

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

RELAZIONE

I –Introduzione generale

PREMESSA

Dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “processo di razionalizzazione”.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che,fermo restando quanto previsto dall’ art. 3 commi da 27 a 29 della legge 244/2007 e dall’art. 1 comma 569 della legge 147/2013, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’ azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”: eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni; sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Il Piano di razionalizzazione delle società partecipate predisposto dal Sindaco nel mese di marzo 2015, è stato pubblicato sul sito internet istituzionale nella Sezione Amministrazione Trasparente ed inviato alla competente Sezione della Corte dei Conti del Piemonte con nota prot. 2015/P/385 in data 30.03.2015.

I Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 comma 612 della legge 190/2014 , entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti e che anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

Il Sindaco, ha pertanto predisposto, la Relazione sui risultati conseguiti dall’attuazione del Piano operativo che verrà anch’essa inviata alla Corte dei Conti entro il 31.03.2016 e pubblicata sul sito istituzionale – Sezione Amministrazione Trasparente.

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell’articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di “costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nè assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società” ; e’ sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici. L’acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall’organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Il Piano di razionalizzazione delle società partecipate al 31 marzo 2015 ha elencato le partecipazioni societarie del Comune di Briga Alta e individuato gli indirizzi operativi necessari per ottemperare alle disposizioni di legge su menzionate.

Nella tabella che segue è indicata l'unica partecipazione societaria dell'Ente e gli indirizzi operativi :

Società	Indirizzi Operativi contenuti del Piano di riorganizzazione delle partecipazioni societarie
A.C.D.A. Spa	<p><i>INDIRIZZI OPERATIVI: MANTENIMENTO DELLA PARTECIPATA</i></p> <p>Art. 1 comma 611, lett. a) : non applicabile La società , totalmente pubblica opera nel campo dei servizi acquedotto – ciclo integrato dell’acqua. L’ACDA è il gestore del servizio idrico integrato dell’area rappresentata dall’Autorità d’Ambito 4 “Cuneese” titolare di funzioni di governo e di controllo del servizio. La partecipazione in questione è attualmente detenuta ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo 267/2000 – art. 13 -, comma 1, relativo alle funzioni del Comune che si riferiscono principalmente alla popolazione, ai servizi alla persona ed alla comunità, all’assetto ed utilizzazione del territorio ed allo sviluppo economico. Non risulta quindi applicabile il criterio di cui alla lettera a) dell’articolo 1 comma 611 della legge finanziaria 2015 . (190/2014).</p> <p>Non risulta applicabile il criterio di cui alla lettera b) dell’articolo 1 comma 611 della legge finanziaria 2015 (190/2014) per la presenza nella società di un numero di amministratori inferiore al numero dei dipendenti.</p> <p>Non risulta applicabile il criterio di cui alla lettera c) articolo 1 comma 611 della legge finanziaria 2015 (190/2014) in quanto non risultano sovrapposizioni di oggetto societario con altre società partecipate.</p> <p>Non applicabile il criterio di cui alla lettera d) di cui all’articolo 1 comma 611 della legge finanziaria 2015 (190/2014). Si fa infatti riferimento a quanto specificato nel Piano di razionalizzazione delle società partecipate per l’applicabilità della presente misura a quegli enti locali che detengano partecipazioni rilevanti (totalitarie o quanto meno di controllo) in società che operino nello specifico contesto dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.</p> <p>Applicabile il criterio di cui alla lettera e) di cui all’articolo 1 comma 611 della legge finanziaria 2015 (190/2014). Per quanto concerne il contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni questo Ente , vista la ridotta partecipazione all’interno della società (0,08% del capitale sociale) si impegna , nelle pertinenti sedi societarie, a sostenere la riduzione della spesa per amministratori, in occasione del rinnovo degli organi societari, oltre che nell’evenienza in cui l’argomento, per qualsiasi ragione, sia proposto all’ordine del giorno, anticipatamente rispetto a tale scadenza.</p> <p>Il Comune ritiene pertanto di mantenere la propria partecipazione in ACDA SPA</p>

Il Consiglio Comunale di questo Comune con precedenti provvedimenti (CC.9/2009 e CC.33/2013) aveva assunto determinazioni in merito al mantenimento della società ACDA Spa, società interamente pubblica, che in relazione alle disposizioni in materia, gestisce il servizio idrico integrato, evidenziando il rispetto dei disposti contenuti nell'art. 3, comma 27 della legge 244/2007.

ATTIVITA' SVOLTE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI OPERATIVI

Il Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie del Comune di Briga Alta non prevedeva lo svolgimento di attività successive .

Briga Alta 15 marzo 2016

Il Sindaco

F.to (Alberti Ivo)